



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento sviluppo sostenibile

Il Capo Dipartimento

Oggetto: *Concessione del credito d'imposta previsto all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 alla società Green System s.r.l.*

Soggetto: *GREEN SYSTEM S.R.L.*

Dati contabili: *Non si dispongono oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, in quanto la somma oggetto della concessione del credito d'imposta rientra nell'ammontare della spesa impegnata e trasferita a favore della contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio" con il decreto direttoriale prot. MiTE.EC.0000110 del 21 novembre 2022*

Elenco allegati:

- 1) *Nota della Divisione IV ex DG EC prot. n. 53450 del 20 marzo 2024*
- 2) *Relazione istruttoria Divisione IV ex DG EC prot. n. 40066 del 1° marzo 2024*
- 3) *Relazione istruttoria Invitalia prot. n.40042 del 1° marzo 2024*
- 4) *Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare n. 79 del 7 agosto 2023 con allegato l'elenco di 143 beneficiari del credito di imposta previsto all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*
- 5) *Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare n. 110 del 21 novembre 2022*
- 6) *Nota della società Green System Srl prot. n. 0172471 del 26 ottobre 2023 con allegata documentazione attestante il riconoscimento di aiuto di Stato non de minimis*
- 7) *E-mail della società Green System Srl prot. n. 0194511 del 28 novembre 2023 con allegato l'atto costitutivo della società*

✓ Resp.Set: Simone R.
Ufficio: EC_01-Set_03
Data: 21/03/2024

✓ Resp. Div.: Mattei Gentili M.
Ufficio: EC_01
Data: 26/03/2024

✓ DG: Grandi S.
Ufficio: EC
Data: 27/03/2024

- VISTE** le disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e ss. mm. ii., recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", ed in particolare l'articolo 35 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha conferito la nuova denominazione "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare";
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il "*Codice dell'Amministrazione digitale*";
- VISTA** la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e ss. mm. e ii. recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;
- VISTA** la disciplina relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e dell'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- VISTO** il decreto-legge n. 22 del 01 marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180 recante il "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128*";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 7 del 10 gennaio 2024 n. 7, con il quale è stato adottato l' "*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026*";
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 12 gennaio 2024 n. 17, di "*individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*" registrato dalla Corte dei conti al n. 242 del 30 gennaio 2024;

- VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 gennaio 2024 n. 22 di assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico-finanziarie stanziare sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, emanato al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nelle more dell’emanazione della direttiva generale per l’attività amministrativa per l’anno 2024, oltre che del decreto per la “gestione unificata” delle spese;
- VISTO** il D.P.R. 27 dicembre 2023, con il quale è stato conferito, all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 60 il 15 gennaio 2024;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026*”;
- VISTO** il Decreto 29 dicembre 2023 “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026*”;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- VISTA** la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l’adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
- VISTO** l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, in particolare l’articolo 54,

relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, e gli articoli 61 e 109, in merito ai componenti del reddito d'impresa;

- VISTO** il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
- VISTO** l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
- VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** l'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* secondo cui *“Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti”*;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale *«Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»*;
- VISTO**, altresì, l'articolo 26-ter, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale *“Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto”*, dei quali 10 milioni di euro sono destinati al credito di imposta oggetto del presente decreto;
- VISTA** la Convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

- VISTO** il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, del 13 ottobre 2021, n. 415 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 15 dicembre 2021, che, in attuazione del sopra richiamato articolo 26-ter, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 26-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto 13 ottobre 2021, n. 415 nel quale è stabilito che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'intervento istituito all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in relazione alle spese sostenute nel 2020, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica, presentano apposita richiesta al Ministero;
- VISTO** l'articolo 4, comma 4, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415 che prevede che il credito d'imposta è riconosciuto, da parte del Ministero, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto stesso e secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all'esaurimento delle risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro;
- CONSIDERATO** che per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 26 ter commi 2 e 6 del D.L. 34/2019, sono stati stanziati Euro 10.000.000,00 in termini di competenza e cassa dell'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 7087/PG 01 "*Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle imprese sui prodotti da riciclo e riuso*";
- CONSIDERATO** che, come riportato nella tabella elaborata dalla Divisione IV della Direzione Generale Economia Circolare, acquisita con protocollo MITE.INGRESSO.0143077 del 16 novembre 2022, nell'arco temporale di apertura dello sportello agevolativo disciplinato dal richiamato articolo 4, comma 1, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, sono pervenute n. 184 domande di accesso al contributo per un importo complessivo di euro 1.321.900,08;
- VISTO** il decreto direttoriale prot. MiTE.EC.0000110 del 21 novembre 2022 con il quale è stato effettuato l'impegno e il contestuale pagamento di euro 1.321.900,08 a favore della contabilità speciale 1778 "*Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio*", a valere sul capitolo 7087/PG-01 dello stato di previsione della spesa del MASE, mediante imputazione sui residui di lettera F), EPR 2021;
- VISTA** l'istruttoria prevista ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 415 del 13 ottobre 2021 ed effettuata dalla Divisione IV della DG Economia Circolare (DG EC) con avvalimento del supporto di Invitalia, acquisita dalla Divisione I della DG EC con protocollo MASE.INTERNA.0126562 del 1° agosto 2023, dalla quale risultano valutate 184 istanze ed in particolare:
- l'Allegato B riporta l'elenco delle 143 istanze ammissibili ad agevolazione per un importo complessivo di euro 1.074.602,69;
 - l'Allegato C riporta l'elenco delle 41 istanze che non hanno avuto accesso all'agevolazione e la relativa motivazione;
- VISTA** la risoluzione n. 48/E del 31 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si istituisce il codice tributo 7052 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti

derivanti da riciclo e riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO il decreto direttoriale prot. MASE.EC.0000079 del 7 agosto 2023 con il quale è stato concesso il credito d'imposta previsto all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in favore di 143 beneficiari per un importo pari ad euro 1.074.602,69;

VISTA la relazione istruttoria acquisita con protocollo interno n.40066 del 1 marzo 2024, effettuata dalla Divisione IV della ex DG Economia Circolare con avvalimento del supporto di Invitalia, nella quale, a seguito della ricezione delle osservazioni utili a superare il motivo di criticità evidenziato nella predetta comunicazione dei motivi ostativi, risulta ammissibile a fruire dell'agevolazione del credito concesso l'istanza presentata dall'impresa Green System s.r.l., con codice identificativo PRR_00000340, per un importo pari ad euro 10.000,00;

VISTA la nota prot. MASE.INGRESSO.0172471 del 26 ottobre 2023 con quale la società Green System Srl ha dichiarato, allegando la pertinente documentazione, di aver usufruito di ulteriori aiuti non rientranti nella disciplina del *de minimis* e pertanto non ricorrevano le condizioni di esclusione dall'accesso all'agevolazione del credito di imposta in oggetto;

VISTA la documentazione acquisita con prot. MASE.INGRESSO.0194511 del 28 novembre 2023 ed in particolare l'atto costitutivo della società Green System Srl da cui risulta che la medesima sia partecipata dalla società Aletti Fiduciaria S.p.A. e che quest'ultima, in qualità di intestataria formale della partecipazione e ai sensi della Legge n. 1966/1939, risulta esercitare l'amministrazione di beni per conto di terzi senza attività di direzione e coordinamento;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto risulta dalle FAQ del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e in particolare al punto 7.3, in caso di intestazione fiduciaria, il rapporto di collegamento tra la società fiduciaria (nel caso specifico Aletti Fiduciaria S.p.A.) e la società fiduciante (nel caso specifico Green System Srl) non rientra ai fini dei conteggi per la verifica di ammissibilità a fruire delle agevolazioni ai sensi del regolamento *de minimis*;

VISTA la nota prot. MASE.INTERNA.0053450 del 20 marzo 2024 della Divisione IV della ex Direzione Generale Economia Circolare con la quale si comunica l'avvenuta generazione di un nuovo codice COR al fine di poter provvedere all'inserimento nel registro nazionale degli aiuti di Stato dell'agevolazione disposta a favore della società Green System s.r.l.;

RITENUTO di poter procedere alla concessione del credito d'imposta previsto all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in favore della società Green System s.r.l. come indicato nell'istruttoria acquisita con prot. interno n. 40066 del 1° marzo 2024, per una somma complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00);

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, in quanto la somma oggetto della concessione del credito d'imposta è stata precedentemente impegnata e trasferita a favore della contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio" con il decreto direttoriale prot. MiTE.EC.0000110 del 21 novembre 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Concessione agevolazioni)

1. In attuazione dell'articolo 4 comma 4 del D.M. n. 415 del 13 ottobre 2021 è autorizzata la concessione del credito d'imposta previsto all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in favore della società Green System s.r.l., codice fiscale 04058920168 per una somma complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00).

2. Le imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 utilizzano l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto con il presente provvedimento con le modalità disciplinate dall'articolo 5 del D.M. 13 ottobre 2021, n. 415 e sulla base di quanto disposto con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31 luglio 2023.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del *Ministero* – www.mase.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio del MASE per il seguito di competenza.

Il Capo Dipartimento

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)